



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO**

**"G. FANCIULLI" ARRONE
VIA MATTEOTTI, 3/A - 05031 ARRONE
Tel. 0744/387711 fax 0744/387729
E- mail tric803002@istruzione.it
C.F.91025670554**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA la legge 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni;
- VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169";
- VISTO il DLgs n. 62 / 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107."
- CONSIDERATO il parere del Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2019;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Parte I: Patto educativo di corresponsabilità scuola-alunni-famiglia

Al fine di rendere effettiva l'alleanza educativa con la Famiglia, l'Istituto Comprensivo 'G.Fanciulli', condividendo la proposta del Ministro della Pubblica Istruzione (DPR 235/2007), chiede di sottoscrivere il

presente Patto educativo di corresponsabilità, nel quale sono definiti diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, Studenti e Famiglie.

Le indicazioni presenti nel documento devono essere calate nella realtà dei diversi ordini di scuola. Per il Patto di corresponsabilità vedi l'allegato 1.

Parte II: diritti e doveri generali degli studenti

Art. 1 La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Lo studente ha diritto di conoscere, con congruo preavviso (non meno di tre giorni), la data di somministrazione delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto. I docenti devono evitare il sovrapporsi di troppe prove, scritte o orali, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata, salvo casi particolari comunque preventivamente concordati con gli studenti e annotati sul registro elettronico di classe.

La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute.

La comunicazione preventiva della somministrazione della prova si applica a partire dalla classe quarta della scuola primaria, questo nell'interesse degli studenti delle prime classi per i quali conoscere la data di somministrazione delle prove può essere causa di ansia e quindi, rivelarsi, controproducente.

Lo studente ha diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica.

Gli studenti esercitano d'accordo con le famiglie, il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica in relazione ai fondi disponibili;
- b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio a portare il materiale didattico e a fornire puntualmente alla famiglia le informazioni riguardanti il profitto e, in generale, tutta la vita scolastica, facendo compilare e/o firmare la ricevuta delle avvenute notifiche; nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla parte I. Gli alunni sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento, ad utilizzare correttamente

le strutture, e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità.

Parte III: norme specifiche

Art. 4 Gli studenti dovranno rispettare puntualmente tutti gli orari scolastici.

Art. 5 Prima dell'ingresso a scuola gli studenti potranno accedere, laddove siano presenti, all'interno degli spazi recintati dell'edificio, ove è assolutamente vietato l'uso del pallone.

Art. 6 Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola ordinati e puliti nella persona e a portare tutto l'occorrente per le lezioni e/o le attività della giornata.

Art. 7 E' proibito portare con sé oggetti pericolosi e qualunque altra cosa che non abbia diretto rapporto con le lezioni e/o le attività scolastiche.

Durante le attività scolastiche, è assolutamente vietato utilizzare o tenere accesi i telefoni cellulari (C.M.prot. n° 30, 15 marzo 2007).

A tal proposito si ribadisce che :

- a norma della Dir. Min. n. 104 del 30/11/2007, durante le ore di lezione **è proibito l'uso dei cellulari** (o di altro dispositivo elettronico) che devono pertanto rimanere rigorosamente spenti;
- in caso contrario (vedi tabella infra) il docente invita lo studente a spegnere l'apparecchio, a riporlo tra gli effetti personali o nell'apposito contenitore, qualora il Consiglio di classe lo adotti, e lo sanziona con **nota disciplinare** sul registro elettronico (o con comunicazione alla famiglia per studenti della scuola primaria); la reiterazione di tali comportamenti verrà ulteriormente sanzionata (vedi tabella infra)
- se l'utilizzo del cellulare o di altro dispositivo elettronico avviene durante lo svolgimento di una prova scritta, gli inosservanti sono sanzionati con **nota disciplinare** registrata dall'insegnante che ha rilevato l'infrazione (o con comunicazione alla famiglia per studenti della scuola primaria), con l'annullamento della prova e con immediata comunicazione alle famiglie. Lo studente non parteciperà a uno o più viaggi di istruzione.
- non è consentito utilizzare il cellulare per scattare foto o effettuare riprese audio e video all'interno dell'edificio scolastico senza autorizzazione del D.S. o di un suo delegato; gli inosservanti sono sanzionati con **nota disciplinare** registrata dall'insegnante che ha rilevato l'infrazione (solo per studenti della secondaria), che ne darà immediata comunicazione telefonica alle famiglie invitate a

ritirare l'apparecchio; se impossibilitate l'apparecchio verrà spento dallo studente e momentaneamente depositato in Segreteria dove la famiglia lo recupererà. Lo studente non parteciperà a uno o più viaggi di istruzione; la sanzione prevede anche la sospensione.

- La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Nel caso della effettuazione di foto o riprese audio e video, la scuola valuterà se siano stati violati i termini previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal DLgs 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" o quelli previsti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", valutando se denunciare o no il caso all'autorità giudiziaria;
- Per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli studenti potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione dei docenti.

Art. 8 Gli studenti dovranno essere rispettosi verso il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, gli autisti degli scuolabus e, in generale, verso tutti coloro che sono coinvolti nelle attività scolastiche. Dovranno essere educati tra loro e astenersi dal pronunciare parole volgari o dal compiere gesti incivili.

Art. 9 Nelle ore di educazione fisica e in tutte le manifestazioni sportive tutti gli studenti dovranno indossare scarpette da ginnastica e tuta.

Art. 10 Gli studenti dovranno avere cura dei libri, dei quaderni, dei materiali di lavoro propri e dei compagni. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti.

Art. 12 E' tassativamente vietato fumare nei locali della scuola (vedi tabella infra).

Art. 13 Non saranno accettate giustificazioni se non sottoscritte tramite il registro elettronico.

Art. 14 Saranno ritenute mancanze tutti i comportamenti non conformi a quelli prescritti e, più in particolare:

1. le assenze frequenti del singolo studente;

2. l'evasione dell'obbligo della giustificazione delle assenze per l'intera giornata o del ritardo, sanzionato con nota didattica;
3. il mancato rispetto dell'orario delle lezioni sanzionato con nota didattica;
4. l'essere sprovvisti del materiale didattico necessario sanzionato con nota didattica;
5. il mancato svolgimento dei compiti assegnati sanzionato con nota didattica;
6. la scarsa partecipazione alle attività didattiche;
7. il mancato rispetto degli specifici regolamenti della biblioteca e dell'aula di informatica sanzionato con nota didattica;
8. la tendenza ad evadere l'obbligo di sottoporsi a verifiche scritte, orali e pratiche sanzionato con nota didattica;
9. accedere ai distributori automatici di bevande e cibi se non dietro permesso dei docenti che sarà sanzionato con nota disciplinare;
10. sostare nei corridoi, sulle scale e negli spazi aperti della struttura scolastica durante il regolare svolgimento dell'attività didattica che sarà sanzionato con nota disciplinare;
11. portare all'interno della scuola oggetti estranei agli usi scolastici; i trasgressori dovranno rispondere dei danni eventualmente provocati a persone o cose. Il personale che individui studenti provvisti di materiale pericoloso è tenuto a ritirarlo immediatamente e ad informare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. Per la sanzione vedi tabella infra
12. fumare negli ambienti scolastici (legge 548/75) sanzionato come indicato nella tabella infra
13. usare il cellulare come descritto in precedenza e sanzionato come indicato nella tabella infra

Art. 15 Assenze.

Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo di esibire la dichiarazione del genitore di presa conoscenza dell'assenza, utilizzando il Registro elettronico. Il D.S., sentiti i rappresentanti dei genitori e i docenti, potrà ritenere l'assenza giustificata se esistono comprovati e validi motivi.

In riferimento al DLgs n.62 del 2017, art. 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado) è da sottolineare che *' Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli studenti é richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno..Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo''.*

Dal conteggio complessivo delle assenze saranno da escludere quelle dovute a:

- gravi motivi di salute, adeguatamente documentate (malattie esantematiche, pertosse, parotite epidemica o affezioni che comunque comportino ricoveri ospedalieri o prolungati periodi di degenza);
- terapie e/o cure programmate;
- lutti familiari;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate e riconosciute dal CONI (specifica nota n.2065 del 2 marzo 2011);
- adesione a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo come da C.M. n.20 del 2011.
- assenze effettuate da minori stranieri dovute e ritardi nel rientro in Italia dai paesi di origine non imputabili alla loro volontà

Art. 16 Entrate in ritardo/ uscite anticipate:

- Scuola primaria e secondaria di I grado:

Gli studenti potranno uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo dietro permesso del Dirigente scolastico o di un suo delegato e, comunque, solo se accompagnati dai genitori, da persone autorizzate dalle famiglie o da chi ne fa legalmente le veci.

Parte III: sanzioni disciplinari

Art. 17 Le sanzioni disciplinari previste nel caso di infrazioni non gravi alle suddette norme, comminate dai docenti, anche su proposta del personale non docente, sono:

- ammonizione verbale;
- convocazione dei genitori;
- comunicazione scritta alla famiglia;
- nota sul registro elettronico (solo per scuola secondaria)

Tutte le suddette sanzioni saranno comunicate tempestivamente alle famiglie, tramite registro elettronico o per iscritto oppure telefonicamente. 1. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Art. 18 Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dai rispettivi consigli di classe per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei casi più gravi, le

sanzioni disciplinari che comportino periodi di allontanamento superiori a quindici giorni o implicino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono irrogate dal **Consiglio di Istituto**.

Tutti i provvedimenti adottati saranno comunicati tempestivamente alle famiglie per iscritto.

Art. 19. Ai sensi del DPR n. 235 del 21 Novembre 2007, art. 2, comma 1, da parte di chiunque vi abbia interesse, contro tutte le suddette sanzioni è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un **Organo di garanzia** interno costituito da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico, sarà composta da un docente dello specifico ordine di scuola e dai due rappresentanti eletti dai genitori nella Scuola Secondaria di primo grado della classe di appartenenza.

Art. 20 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame stessa e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4 comma 11 D.P.R. 249/98).

Art. 21 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, previo consenso dello studente stesso e della sua famiglia.

Le note didattiche sono sanzioni relative a infrazioni 'lievi' del regolamento. Il loro reiterarsi è invece da considerare infrazione 'grave'. Per questo motivo, la terza nota didattica sarà automaticamente sanzionata con ammonizione scritta del Dirigente Scolastico su Registro elettronico.

NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI – scuola secondaria	SANZIONI DISCIPLINARI – scuola primaria
Inosservanza dei doveri scolastici	Docente	Nota didattica su Registro elettronico.	Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma. La reiterazione di tali comportamenti

	Consiglio di Classe	Dopo 3 note la famiglia sarà convocata dal DS, dopo 5 note verrà applicata la sanzione della ammonizione sul Registro elettronico del Dirigente Scolastico e lo studente non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione.	determina la convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe. In caso di ulteriore ripetersi di tali infrazioni da luogo a una seconda convocazione della famiglia da parte del DS e l'alunno non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione
Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici.	Docente Consiglio di Classe	Nota sul registro di classe. Alla seconda nota la famiglia sarà convocata dal DS, alla terza verrà applicata la sanzione della sospensione e lo studente non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione	Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma Nel caso in cui tale infrazione si ripeta per una seconda volta la famiglia sarà convocata dal DS

<p>Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di una prova scritta</p>	<p>Docente Consiglio di classe</p>	<p>Ammonizione verbale e nota sul Registro elettronico, annullamento della prova. Comunicazione telefonica alle famiglie. Alla seconda nota verrà applicata la sanzione della sospensione e lo studente non parteciperà a uno o più</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e convocazione da parte del DS</p>
		<p>viaggi d'istruzione</p>	
<p>Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici per scattare foto ed effettuare registrazioni</p>	<p>Docente Consiglio di classe</p>	<p>Nota su Registro elettronico, comunicazione telefonica alla famiglia invitata a ritirare l'apparecchio (spento dallo studente); qualora fosse impossibilitate l'apparecchio verrà momentaneamente depositato in segreteria dove la famiglia lo recupererà. Lo studente non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione Sospensione per un comportamento che potrebbe configurarsi come reato</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e convocazione da parte del DS. L'alunno non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione</p>

Divieto di fumo	Personale addetto alla sorveglianza lo segnala al docente dell'ora	Nota sul registro elettronico (da parte del docente dell'ora). Alla seconda nota verrà applicata la sanzione della sospensione Lo studente realizzerà una relazione o terrà una lezione su una tematica ambientale o relativa a "Cittadinanza	Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e loro convocazione da parte del DS L'alunno realizzerà una relazione o terrà una lezione su una tematica ambientale o relativa a "Cittadinanza e Costituzione"
		e Costituzione"	
Danneggiament o di strutture e attrezzature scolastiche e vandalismo	Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per un periodo commisurato al danno. Risarcimento economico del danno. Lo studente non parteciperà a una o più viaggi di istruzione	Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e convocazione da parte del DS Risarcimento economico del danno Lo studente non parteciperà a una o più viaggi di istruzione

<p>Fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni, alla morale, per oltraggio all'Istituto o all'insegnante, atti di bullismo nei confronti dei compagni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Sospensione dalle lezioni per un periodo commisurato al danno Lo studente non parteciperà a uno o più viaggi d'istruzione</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e convocazione da parte del DS L'alunno non parteciperà ai viaggi d'istruzione</p>
<p>Reato di particolare gravità o procurato allarme o pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni > 15 Lo studente non parteciperà ai viaggi d'istruzione</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia con obbligo di firma e convocazione da parte del DS L'alunno non parteciperà ai viaggi d'istruzione</p>

Parte IV: **Procedimento Disciplinare**

Art. 22 La procedura di irrogazione di una sanzione a carico di uno studente è un procedimento amministrativo che prevede una serie di passaggi obbligatori.

1. Qualora sussistano i presupposti per la irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione il dirigente scolastico notifica l'apertura del procedimento all'alunno e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta
2. Quindi provvede a convocare l'organo competente, ossia il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. I docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi come accade negli scrutini.
3. Durante la riunione il presidente o il docente che ha irrogato la sanzione descrive i fatti che hanno portato alla decisione dell'avvio del procedimento disciplinare.
4. Interviene quindi l'alunno accompagnato dai genitori. Questo è invitato a esporre le proprie ragioni.
5. Completata questa fase l'alunno e i suoi familiari lasciano la riunione e il Consiglio delibera in merito all'archiviazione o alla irrogazione della sanzione della sospensione (fino a un massimo di 15 giorni). La sanzione disciplinare viene irrogata con specifico decreto del dirigente scolastico. Può essere consegnata direttamente alla famiglia, qualora questa decida di attendere il termine della riunione o può essere inviata via posta certificata o raccomandata. Nel decreto del dirigente scolastico sono specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica è utile prevedere uno o più incontri di riflessione con lo studente e la famiglia prima del ritorno a scuola.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

I ricorsi contro la sanzione disciplinare vanno presentate all'organo di Garanzia della scuola che decide in merito.

L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

Art. 23 Organo di garanzia e impugnazione

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007) "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", è costituito all'interno della scuola l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

2. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. In fase di deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il Dirigente scolastico. Si procede alla nomina di membri supplenti qualora dell'O.G. facciano parte soggetti che si trovino in caso di incompatibilità (soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di astensione (genitore dello studente sanzionato).
4. L'O. G. si insedia ogni anno e dura in carica quanto il Consiglio d'Istituto.
5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dei genitori o da chi ne abbia interesse all'Organo di garanzia che decide in via definitiva, esprimendosi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.
6. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P.R. 235/07.
7. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti - DPR 249/98, integrato dal DPR 235/ 07.

